DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 118/2004,

del 24 settembre 2004,

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2004 del 9 luglio 2004 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE ([2]).

(3) La presente direttiva non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

1. Nella parte 3.1, dopo il punto 1 (direttiva 85/511/CEE del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«1a. **32003 L 0085**: direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

Nell'allegato XI, parte A, il termine "Norvegia" è aggiunto all'elenco degli Stati membri che si avvalgono dei servizi del Danish Veterinary Institute, Department of Virology, Lindholm in Danimarca.»

2. Il punto 1 (direttiva 85/511/CEE del Consiglio) della parte 3.1 e i punti 3 (decisione 89/531/CEE del Consiglio) e 6 (decisione 91/665/CEE del Consiglio) della parte 3.2 sono soppressi.

([1]) GU L 376 del 23.12.2004, pag. 14.

([2]) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

3. Al punto 4 (direttiva 92/46/CEE del Consiglio) della parte 5.1, al punto 11 (direttiva 92/46/CEE del Consiglio) della parte 6.1 e al punto 13 (direttiva 92/46/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32003 L 0085**: direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo della direttiva 2003/85/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.